

Progetto “PERCORSI - Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo delle Amministrazioni Siciliane” □
Linea 3 - Sistema Scolastico Regionale

I CPIA Siciliani tra immigrazione e integrazione

Focus su ricongiungimenti e rimpatri volontari assistiti

Webinar, 6 marzo 2017



Immigrazione e integrazione

Richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti: definizioni


L'Islam e i musulmani

Il sistema degli SPRAR

Il ricongiungimento

Il rimpatrio volontario assistiti

Immigrazione ed integrazione



Le migrazioni sono indotte da una combinazione di fattori economici, politici, sociali e naturali, nel paese di origine del migrante (**fattori di spinta**) oppure nel paese di destinazione (**fattori di attrazione**).




Le politiche migratorie dell'UE sui cittadini di paesi terzi sono indirizzate ad attrarre immigrati con un profilo determinato. La selezione può essere effettuata sulla base di competenze linguistiche, esperienza professionale, titoli di studio ed età.



Oltre che a incoraggiare le assunzioni di lavoratori, la politica d'immigrazione è spesso incentrata su **due aspetti**:


A) la lotta all'immigrazione clandestina e all'occupazione illegale di immigrati senza permesso di lavoro;

B) la promozione dell'integrazione degli immigrati nella società.



Notevoli risorse sono state mobilitate nell'UE per lottare contro le reti che gestiscono la tratta di esseri umani.

Immigrazione ed integrazione



Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

sottoscritta a Parigi il 10 dicembre del 1948


Promossa dalle Nazioni Unite



Art. 2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene [...]

Art. 7 - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione

Immigrazione ed integrazione



La **Convenzione internazionale sui diritti civili e politici** (ICCPR)

Promossa nel 1966 dalle Nazioni Unite

sancisce la proibizione degli appelli all'odio nazionale, razziale e religioso che costituiscano incitamento alla discriminazione e alla violenza.



Art. 20 - 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.


Immigrazione ed integrazione

- La **Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio** mira a tutelare i gruppi definiti per razza, etnia e nazionalità, comprendendo anche quelli religiosi. Si limita alle azioni commesse con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, gruppi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- La **Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale** (ICERD)



Art. 4 - Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, [...]

Immigrazione ed integrazione



Trattato di Amsterdam


Sottoscritto il 2 ottobre 1997 (trasfuso nell'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE))

15 paesi dell'UE



Art. 13 - 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Immigrazione ed integrazione




Carta di Nizza

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000



Art. 21 – È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. [...]


Immigrazione ed integrazione



Direttiva 2000/43 CE del Consiglio

del 29 giugno 2000

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica




Direttiva 2000/78 CE del Consiglio

del 27 novembre 2000

che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Art. 1 - La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione, o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Immigrazione ed integrazione



Direttiva 2000/43 CE del Consiglio
del 29 giugno 2000



D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 215 – L'Italia si è dotata di dispositivi normativi e amministrativi che assicurano l'applicazione di strumenti di garanzia e tutela contro la discriminazione




UNAR

Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione
Razziale

Dal 2006 al 2013 oltre **3.000** i casi di discriminazione a **base etnico-razziale e religiosa** presi in carico dal *contact center* dell'UNAR


Immigrazione ed integrazione

Gli **atti giuridici** più importanti **nel settore dell'immigrazione** adottati a **livello Europeo**:




Direttiva 2003/86 CE

relativa al diritto al ricongiungimento familiare;



Direttiva 2003/109 CE


relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti per lungo periodo;



Direttiva 2004/114 CE


relativa alle condizioni di ammissione degli studenti;

Immigrazione ed integrazione




Direttiva 2005/71 CE

Relativa ad una procedura specifica per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica



Direttiva 2008/ 115 CE

Relativa al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



Direttiva 2009/50 CE

Sulle condizioni di ingresso di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Immigrazione ed integrazione

In Italia

15 le comunità migranti più numerose

(albanese, bengalese, cinese, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava, pakistana, peruviana, senegalese, srilankese, tunisina, ucraina)



Circa l'80% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti.

Principale motivo di ingresso → ricongiungimento familiare

Immigrazione ed integrazione

“I migranti visti dai cittadini italiani”

Indagine condotta nel 2011 dall'ISTAT per conto del DPO

Campione di 7.725 famiglie distribuite su 660 comuni italiani

- Il 59,5% dei rispondenti afferma che gli immigrati sono trattati meno bene degli italiani
- Il 13,4% ritiene che gli immigrati non siano oggetto di comportamenti discriminatori
- Il 70,2% ritiene che gli immigrati abbiano più difficoltà a trovare lavoro
- Il 69% ritiene che gli immigrati abbiano più difficoltà ad ottenere una promozione
- Il 68,7% ritiene che gli immigrati abbiano più difficoltà a trovare una casa

- L'80,8% degli intervistati ritiene difficile l'inserimento per un immigrato nella nostra società
- Il 2,4% lo ritiene impossibile
- Il 16,8% lo ritiene facile

- Il 28,3% ritiene che essere una donna immigrata sia un'aggravante
- Il 29,2% ha un'opinione esattamente opposta
- Il 42,5% ritiene che non vi siano differenze

Immigrazione ed integrazione

Stima delle potenziali vittime di discriminazione

- Cittadini stranieri
- Cittadini italiani di origine straniera
- Cittadini italiani discriminati per il colore della pelle
- Cittadini italiani e stranieri appartenenti a minoranze religiose
- Cittadini italiani appartenenti alle minoranze linguistiche



Circa 8,5 milioni di potenziali vittime di discriminazione in Italia

Pari al 14,3% dei residenti in Italia

Immigrazione ed integrazione

Immigrazione e occupazione

Sul tema occupazionale le **maggiori criticità** sono:

- L'accesso all'occupazione ed al lavoro, autonomo e indipendente
- Le condizioni lavorative
- Le condizioni di licenziamento

Le **misure** da promuovere sul tema occupazionale sono:

- Raccolta dati e monitoraggio
- Diversity management*
- Formazione
- Informazione e sensibilizzazione

Immigrazione ed integrazione

Sette riflessioni tratte dal Rapporto realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos per l'Oecd Expert Group on Migration (Febbraio 2017):

1. TRANSIZIONE DEMOGRAFICA SENZA PRECEDENTI IN ITALIA

Si passa da **4,6 mil.** (2011) a **14,1 mil.** (2065)

2. AUMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI PER MOTIVI UMANITARI E AMBIENTALI

Nel 2015:

- 21.728 permessi concessi per motivi di lavoro
- 107.096 per ricongiungimento familiare
- 64.515 per protezione

Immigrazione ed integrazione

3. DIFFICOLTA' PER L'UE E L'ITALIA NELLA GESTIONE DEI NUOVI FLUSSI

Nel 2015:

- 7.425 migranti respinti alla frontiera
- 3.500 respinti dopo essere accolti
- 27.305 persone intercettate dalle forze dell'ordine in condizioni di irregolarità

4. BENEFICI PER L'ITALIA SUL FRONTE DEMOGRAFICO – SITUAZIONE CRITICA SUL FRONTE OCCUPAZIONALE DEI MIGRANTI

Nel 2015 gli occupati stranieri rappresentano il 10,5 del totale

- Settore terziario
- Lavori manuali dequalificanti

Immigrazione ed integrazione

5. PESO CRESCENTE DI IMPRESE E IMPRENDITORI IMMIGRATI

Per l'80% nel settore terziario:

- Commercio
- Attività di alloggio
- Ristorazione

6. IL CONTRIBUTO DEGLI IMMIGRATI ALL'ECONOMIA NAZIONALE

Nel 2015:

- 10,9 miliardi di Euro versati dagli immigrati alla previdenza pubblica
- Rispetto alle spese sostenute dallo Stato italiano per gli immigrati il beneficio è di 2,2 miliardi di Euro

7. VANTAGGI CULTURALI DELL'IMMIGRAZIONE

Studenti universitari stranieri nell'a.a. 2015/2016 pari al 4,3% del totale.

L'immigrazione tra definizioni e linguaggio comune

Negli ultimi anni la questione dello **status** del cittadino straniero sul territorio italiano è stata trattata spesso con scarsa attenzione ricorrendo perlopiù all'uso di generalizzazioni, stereotipi ed etichette.

- **Richiedente asilo, rifugiato, vittima di tratta e migrante** non possono essere usati come sinonimi perché rimandano a condizioni giuridico - amministrative diverse.
- Le persone che arrivano nel nostro paese irregolarmente non possono essere accomunate sotto la definizione comune di “**clandestini**”, termine connotato negativamente e inesistente a livello giuridico.

L'immigrazione tra definizioni e linguaggio comune

- **Richiedente asilo** è colui che è fuori dal proprio Paese e presenta domanda di asilo in un altro Stato per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti egli ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione e non è quindi assimilabile al migrante irregolare.
- **Rifugiato** è colui al quale è stato riconosciuto lo status in base alla Convenzione di Ginevra. Lo status di rifugiato è riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Art. 1: il rifugiato è una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”.

L'immigrazione tra definizioni e linguaggio comune

- **Vittima della tratta** è una persona che - a differenza dei migranti irregolari (forzati e non) che si affidano di propria volontà ai trafficanti - non ha mai acconsentito a essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima.
- **Migrante/immigrato** è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per convenienza personale e senza l'intervento di un fattore esterno. Il termine si applica quindi a persone che si spostano in un altro Paese o in un'altra Regione allo scopo di migliorare le loro condizioni materiali e sociali. Contrariamente al rifugiato, il migrante può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

L'immigrazione tra definizioni e linguaggio comune

Codice deontologico “Carta di Roma” e Linee guida per la sua applicazione

Elaborato dall'ordine dei giornalisti su sollecitazione di UNHCR e dell'UNAR



“informazioni quali l’origine, la religione, lo status giuridico [...] non dovrebbero essere utilizzate per qualificare i protagonisti se non sono rilevanti e pertinenti per la comprensione della notizia”

Le **criticità** relative alla comunicazione sono:

- Un’eccessiva semplificazione della realtà attraverso il linguaggio mediatico
- La ricerca del sensazionalismo nell’informazione
- L’utilizzo di immagini e terminologia scorretta per identificare potenziali vittime di discriminazione
- La diffusione di fenomeni come *l’hate speech* e il *cyberbullismo*
- La scarsa rappresentatività nei mass media del punto di vista delle potenziali vittime di discriminazione

L'Islam e i musulmani in Italia

Le principali fedi religiose tra gli stranieri in Italia secondo i dati diffusi dalla Fondazione ISMU aggiornati al 1° gennaio 2016:

- Circa 1,6 mil. persone = Cristiani ortodossi
- Circa 1,4 mil. persone = Musulmani
- Circa 1 mil. persone = Cristiani cattolici

I principali Paesi di provenienza dei musulmani in Italia:

- Marocco – 424.000
- Albania – 214.000
- Bangladesh – 100.000
- Pakistan – 94.000
- Tunisia – 94.000
- Egitto – 93.000

L'Islam e i musulmani - presenza nelle Regioni italiane

	Mus.	Crist. cattol.	Crist. ortod.	Crist. copta	Crist. evang.	Altra crist.	Budd.	Indu	Sikh	Altra relig.	Ness. relig.	Totale
Abruzzo	24,0	15,9	33,5	0,2	1,1	1,6	2,0	0,4	0,4	0,8	6,1	86,1
Basilicata	4,2	2,8	8,9	0,1	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5	0,2	1,3	19,4
Calabria	24,5	15,6	40,8	0,3	1,5	2,0	1,7	1,7	2,0	0,8	5,9	96,7
Camp.	53,8	44,8	84,8	0,4	5,0	4,9	13,8	3,8	3,4	2,5	14,8	232,0
Em. Rom.	182,8	95,2	156,7	1,1	13,4	12,0	16,5	7,6	8,4	6,0	33,2	532,9
Fr. V. G.	29,1	18,9	38,6	0,2	2,3	3,0	1,9	1,1	1,1	1,2	7,7	105,1
Lazio	112,8	151,8	259,9	3,0	17,0	15,0	18,5	11,8	11,6	7,5	35,4	644,2
Liguria	38,0	44,5	32,9	0,3	4,2	2,2	3,0	0,9	0,9	1,3	7,7	136,0
Lomb.	367,7	277,4	265,2	7,8	35,3	20,7	47,0	22,5	23,6	13,8	66,7	1.147,7
Marche	46,6	26,5	40,7	0,3	2,8	2,7	5,0	1,9	2,0	1,6	10,1	140,2
Molise	3,4	2,1	4,7	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,6	12,0
Piemonte	119,0	77,6	162,9	1,6	8,5	8,9	9,6	2,1	2,2	4,1	25,0	421,5
Puglia	33,8	22,6	43,5	0,3	1,9	3,3	3,3	1,9	1,7	1,1	9,1	122,5
Sardegna	13,1	8,4	17,6	0,1	1,1	1,1	1,5	0,3	0,3	0,6	3,2	47,3
Sicilia	61,4	31,7	55,1	0,5	3,8	4,3	9,9	3,5	1,0	1,9	9,9	183,0
Toscana	104,4	83,9	116,4	0,9	8,2	8,1	23,5	3,4	3,2	6,0	37,5	395,5
Tr. A. A.	34,0	17,8	30,1	0,2	1,2	1,5	1,4	0,9	1,0	0,7	6,1	94,8
Umbria	26,3	21,1	35,8	0,2	2,1	1,9	1,4	0,6	0,7	0,8	5,7	96,7
V. Aosta	2,8	1,5	3,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,5	8,5
Veneto	142,2	78,5	175,5	1,0	11,4	12,7	21,0	7,3	7,3	6,4	34,1	497,6
<i>Italia</i>	<i>1.423,9</i>	<i>1.038,6</i>	<i>1.606,9</i>	<i>18,7</i>	<i>121,3</i>	<i>106,7</i>	<i>181,6</i>	<i>72,5</i>	<i>71,7</i>	<i>57,3</i>	<i>320,5</i>	<i>5.019,6</i>

Lombardia – 368.000 (26%)

Emilia Romagna – 183.000 (12,8%)

Veneto - 142.000 (10%)

La Carta dei Musulmani d'Europa – integrazione comunità religiose

- Firmata il 10 gennaio 2008 a Bruxelles da più di 400 istituzioni e organizzazioni islamiche d'Europa dei 28 Stati membri.
- **Scopo** della Carta è definire alcuni **principi per la comune comprensione dell'Islam** all'interno del contesto europeo e di costruire, quindi, solide **basi per una migliore interazione con la società**.

“Questa Carta costituisce un codice islamico di buona condotta, impegna la comunità musulmana europea a partecipare alla costruzione di un'Europa comune e di una società unita, a partecipare altresì allo sviluppo dell'armonia e del benessere nelle nostre società e a svolgere pienamente il ruolo di cittadini nel rispetto della giustizia, dell'uguaglianza di diritti e della differenza. Per la prima volta una Carta dà un codice di condotta ai musulmani d'Europa che non deve essere in contraddizione con le legislazioni europee”

Mario Mauro

Vicepresidente vicario del Parlamento Europeo 2004 -2014

La Carta dei Musulmani d'Europa – integrazione comunità religiose

Principi ispiratori della Carta

- Il contributo dell'Islam all'Europa moderna dato da una radicata presenza islamica in Europa. Comunità islamiche sempre più stabili
- Riconoscimento dei Musulmani come comunità religiosa europea.
- Maggior cooperazione tra i Musulmani d'Europa.
- Sviluppo dei valori di reciproca comprensione, respingendo le inclinazioni all'estremismo e all'isolamento.
- Nuovo confronto con l'Occidente e, in particolare, con l'Europa, al fine di assicurare la giustizia e la pace nel mondo.

La Carta dei Musulmani d'Europa – integrazione comunità religiose

La struttura della Carta

- Parte Prima:

Per la comprensione dell'Islam (13 articoli)

- Parte Seconda:

Presenza dei musulmani nella società (13 articoli)

La Parte seconda della Carta è a sua volta suddivisa in 3 sezioni:

1.I principi di interazione tra i Musulmani

2.La cittadinanza

3.Il contributo dell'Islam all'Europa

La Carta dei Musulmani d'Europa – integrazione comunità religiose

Art. 17

I Musulmani d'Europa rispettano le leggi del paese e le autorità che le difendono. [...] Ogni qualvolta sorga un conflitto in merito a leggi o materie specificamente religiose, dovrebbero essere consultate le autorità preposte, al fine di giungere a una soluzione adeguata.

Art. 18

I Musulmani d'Europa aderiscono al principio della neutralità dello stato in materia religiosa. [...]

Art. 20

I Musulmani d'Europa sono invitati a integrarsi positivamente nelle società in cui vivono, sulla base di un armonico equilibrio tra la preservazione dell'identità musulmana e i doveri di cittadini. Ogni forma di integrazione che non riconosca il diritto dei Musulmani di preservare la propria identità islamica e di osservare i propri doveri religiosi è contraria agli interessi dei Musulmani e delle società europee a cui appartengono.

La Carta dei Musulmani d'Europa – integrazione comunità religiose

Art. 23

In virtù dei suoi principi universali e umani, l'Islam è a favore di un nuovo rapporto fra i popoli, costruito sul rispetto dei diritti degli altri e delle loro particolarità e ispirato alle leggi della giustizia nelle relazioni e cooperazioni. Sulla base di questi principi, i Musulmani d'Europa considerano un loro dovere partecipare al rafforzamento delle relazioni tra Europa e il mondo musulmano. Questo richiede l'abbattimento di tutti i pregiudizi e le immagini negative che si frappongono tra Islam e Occidente con l'obiettivo di creare un nuovo rapporto tra i popoli e permettere scambi proficui fra le diverse civiltà.

Art. 25

La presenza musulmana in Europa rappresenta un elemento chiave nello stabilire una migliore comunicazione e coesistenza tra le diverse religioni e i diversi credi, incoraggiando il dialogo tra le differenti fedi e ideologie. Questo, senza dubbio, agevolerà il cammino verso la pace globale.

Patto Nazionale per un Islam italiano

Redatto in collaborazione con il Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano e le principali organizzazioni islamiche. Recepito dal Ministero dell'interno il 1° febbraio 2017.

“Oggi è un giorno importante, un passaggio utile per il presente e il futuro del nostro Paese attraverso il dialogo interreligioso” M. Minniti



Patto Nazionale per un Islam italiano – 10 punti

1. Favorire lo sviluppo e la crescita del dialogo e del confronto con il Ministero dell'Interno, con il contributo del Consiglio per i Rapporti con l'Islam italiano;
2. Proseguire nell'azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso, anche attraverso forme di collaborazione che offrano alle autorità e alle istituzioni strumenti di interpretazione di un fenomeno che minaccia la sicurezza della collettività, ivi compresi cittadini e residenti di fede islamica;
3. Promuovere un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
4. *Promuovere la formazione di imam e guide religiose che, in considerazione del ruolo specifico e delicato che rivestono nelle comunità di riferimento e delle funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi come ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena etc., possano anche assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna, in un contesto caratterizzato dal pluralismo confessionale e culturale;*
5. Proseguire nell'organizzazione di eventi pubblici che attestino l'efficacia del dialogo interculturale sia valorizzando il contributo del patrimonio spirituale e culturale della tradizione islamica alla vita della società italiana, sia nella costruzione di percorsi di integrazione degli immigrati musulmani e di contrasto al radicalismo e al fanatismo religioso, agendo in sinergia con le istituzioni italiane. In tale ottica particolare rilevanza assumerà il ruolo delle giovani generazioni;

Patto Nazionale per un Islam italiano – 10 punti

6. Favorire le condizioni prodromiche all'avvio di negoziati volti al raggiungimento di Intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione;
7. Proseguire nell'impegno di garantire che i luoghi di preghiera e di culto mantengano standard decorosi e rispettosi delle norme vigenti (in materia di sicurezza e di edilizia) e che tali sedi possano essere accessibili a visitatori non musulmani, anche attraverso programmi di apertura e di visite guidate dei centri islamici da parte di persone con competenze pedagogico-didattiche e comunicative, attente a valorizzare le occasioni di scambio e dialogo con la comunità civile locale;
8. Facilitare i contatti e le relazioni delle Istituzioni e della società civile con le associazioni islamiche, rendendo pubblici nomi e recapiti di imam, guide religiose e personalità in grado di svolgere efficacemente un ruolo di mediazione tra la loro comunità e la realtà sociale e civile circostante;
9. Adoperarsi concretamente affinché il sermone del venerdì sia svolto o tradotto in italiano, ferme restando le forme rituali originarie nella celebrazione del rito, così come le comunicazioni sulla vita della comunità o dell'associazione;
10. Assicurare massima trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti, ricevuti, dall'Italia o dall'estero, da destinare alla costruzione e alla gestione di moschee e luoghi di preghiera.

Il sistema degli SPRAR

- A partire dalle esperienze di accoglienza decentrata e in rete realizzate tra il 1999 e il 2000 da associazioni e organizzazioni non governative, nel 2001 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d'intesa per la realizzazione di un **“Programma nazionale asilo”**.



Nasceva così il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali.

Il sistema degli SPRAR

- La **legge n.189/2002** ha istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata prevedendo la costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).



- Con la stessa legge, il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone ad ANCI la gestione.

Il sistema degli SPRAR

Il **Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)** è costituito dalla rete degli enti locali che accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per realizzare progetti di **accoglienza integrata** .



distribuzione di vitto e alloggio e, in modo complementare, misure di informazione, accompagnamento, assistenza e inserimento socio-economico.

Il sistema degli SPRAR

Le caratteristiche principali degli SPRAR

- il carattere pubblico delle risorse e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”;
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali.

Il sistema degli SPRAR

I progetti territoriali

Sono caratterizzati dal protagonismo attivo di aree metropolitane e di cittadine di provincia. In Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole a livello locale contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

Il sistema degli SPRAR

Il Servizio Centrale

Istituito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI che si avvale del supporto operativo della Fondazione "Cittalia"

Compiti del Servizio Centrale:

- monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- mantenimento e aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale;
- diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- assistenza tecnica agli enti locali;
- supporto ai servizi di informazione e orientamento;
- supporto ad ANCI negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (FER).

Il sistema degli SPRAR

Il nuovo funzionamento dello SPRAR

Il **Decreto 10 agosto 2016** ha per oggetto modalità e procedure per il nuovo funzionamento dello SPRAR. Il Decreto favorisce la stabilizzazione dei progetti SPRAR già attivi e lo snellimento delle procedure di accesso alla rete per nuovi Enti locali che intendano farvi ingresso, in modo da poter favorire in tempi brevi l'ampliamento della rete SPRAR.

Il sistema degli SPRAR

Statistiche:

430 progetti

348 per categorie
ordinarie

30 per persone con
disagio mentale o
disabilità

52 per minori non
accompagnati


**21.613 posti di
accoglienza**

20.356 per categorie
ordinarie

280 per persone con
disagio mentale o
disabilità

977 per minori non
accompagnati


Il sistema degli SPRAR



(Fonte dati: Rapporto annuale SPRAR 2016)

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - internazionale




Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

sottoscritta a Parigi il 10 dicembre del 1948

Art. 16 comma 3:

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato



Convenzione europea de diritti dell'uomo (CEDU)

sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1959


Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei diritti e delle libertà altrui.


Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - internazionale



Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966)

*Art. 10 – Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:
La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società [...]*




Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966)

*Art. 23 – La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
[...]*

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - internazionale




Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989 – recepita dall'ordinamento italiano con Legge 27 maggio 1991, n. 176)

Art. 10 – In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati Parte vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo



Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02)

Art. 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo

Direttiva 2003/86 CE

Relativa al diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini extra-comunitari

Fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.


Direttiva 2004/38 CE

Relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Determina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo



Direttiva 2003/86 CE

Relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.




Art. 2 – definisce il ricongiungimento familiare come:

L'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore.

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo



Direttiva 2003/86 CE


Relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.




Art. 6 – Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Gli Stati membri possono respingere, revocare o rifiutarsi di rinnovare una domanda di ingresso e soggiorno solo per ragioni di:



ORDINE PUBBLICO




SICUREZZA PUBBLICA



SANITÀ PUBBLICA

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo



Direttiva 2003/86 CE

Relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.




Art. 14 – Disposizione legata all'integrazione dei familiari che si ricongiungono approdando sul territorio dello Stato membro



All'accesso all'istruzione;

I familiari del soggiornante hanno diritto, come il soggiornante:




All'accesso ad un'attività lavorativa dipendente o autonoma;



All'accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale.

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - europeo



LIBRO VERDE sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea COM (2011) 735

Con il libro verde la Commissione ha ritenuto opportuno lanciare un dibattito pubblico sul ricongiungimento familiare soffermandosi su alcuni punti deboli della direttiva precedente (2003/86) criticata per aver previsto un'**armonizzazione debole** degli ordinamenti nazionali

Gli aspetti sui quali il LIBRO VERDE si concentra sono:

1. Campi di applicazione
2. Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento
3. Ingresso e soggiorno dei familiari
4. Questioni riguardanti l'asilo
5. Frodi, abusi e questioni procedurali

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - italiano

- L'**unità familiare** trova pieno riconoscimento nell'ordinamento italiano e ne sono beneficiari tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari
- Il **ricongiungimento familiare** costituisce la premessa per una piena integrazione nella vita sociale e lavorativa dello straniero



Costituzione italiana


Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - italiano



D. Lgs. 286/1998


Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero



TITOLO IV – Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Il ricongiungimento familiare

Contesto normativo - italiano



D. Lgs. 286/1998

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 28 – Diritto all'unità familiare

Art. 29 – Ricongiungimento familiare


Art. 29 bis - Ricongiungimento familiare dei rifugiati

Artt. 31/33 – Disposizioni relative ai minori

Rimpatrio Volontario Assistito

Definizioni

Il **Rimpatrio Volontario Assistito** (RVA) è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d'origine



Direttiva “rimpatri” 2008/115 CE

Recepita nell'ordinamento italiano con Legge 129 del 2011

Art. 3 – *Definizioni*


Rimpatrio: *il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente [...]*

Decisione di rimpatrio: *decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio*

Partenza volontaria: *l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio*

Rimpatrio Volontario Assistito

Partenza volontaria




Direttiva “rimpatri” 2008/115 CE


Art. 7 – Partenza volontaria

La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe [...]

DEROGHE



La durata del soggiorno; l'esistenza di minori che frequentano la scuola; l'esistenza di altri legami familiari o sociali – **partenza volontaria posticipata oltre i 30 giorni**



Se sussiste il rischio di fuga; se una domanda di soggiorno è fraudolenta o infondata; se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale – **partenza volontaria anticipata prima dei 7 giorni**

Rimpatrio Volontario Assistito

Destinatari dei programmi di RVA

- Richiedenti protezione internazionale
- Richiedenti protezione internazionale con diniego
- Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
- Cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno per motivi umanitari
- Vittime di tratta
- Cittadini di paesi terzi che vivono in Italia in situazione di estrema vulnerabilità e grave disagio
- Cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno

Rimpatrio Volontario Assistito

Soggetti esclusi dai programmi RVA


- Cittadini comunitari
- I titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
- Stranieri che hanno ricevuto un decreto di espulsione



Tutte le persone che beneficiano dei programmi di di RVA rinunciano al loro status e al loro permesso di soggiorno


Rimpatrio Volontario Assistito

Gli attori dei programmi di RVA



EMN – Rete Europea Migrazioni (istituita con Decisione del Consiglio 2008/381 CE)

L'obiettivo della EMN è di soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie e delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri sulla migrazione, sull'asilo, fornendo a riguardo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili, e comparabili nell'intento di sostenere l'iter decisionale dell'UE in questi settori



Organizzazione internazionale per le migrazioni

Fondata nel 1951. E' la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. L'Italia è uno dei paesi fondatori

- 165 Stati membri
- 460 uffici dislocati in più di 100 Paesi
- Dal 2016 è facente parte del sistema ONU

Rimpatrio Volontario Assistito

Programma Nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)



OT 3 – Promozione delle misure di Rimpatrio Volontario Assistito

- Rafforzamento dell'elemento di reintegrazione nei Paesi d'origine
- Attenzione al carattere durevole del rimpatrio
- Cooperazione con le Autorità dei Paesi terzi per la reintegrazione dei migranti
- In misura complementare attuazione di interventi di rimpatrio forzato e creazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati

Rimpatrio Volontario Assistito

Programma Nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)

Le azioni previste in OT3

Azione 1

Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione finalizzate al reinserimento dei rimpatriati nei Paesi d'origine. L'azione 1 prevede:

- Indagini preliminari sui Paesi di origine per comprenderne il contesto socio-economico;
- Creazione di servizi di informazione, mediazione culturale e supporto psicologico
- Attività di counselling
- Definizione di piani individuali di rimpatrio
- Assistenza pre-partenza in cui saranno coinvolti gli EE.LL.
- Assistenza in loco ai rimpatriati
- Monitoraggio della reintegrazione

Risultati attesi

9.500 destinatari delle misure e degli interventi di RVA

Rimpatrio Volontario Assistito

Programma Nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)

Le azioni previste in OT3

Azione 2

Realizzazione di un'azione sistemica di rimpatrio forzato con e senza scorta nei Paesi d'origine di cittadini stranieri rintracciati in situazione di irregolarità, articolata in:

- Operazioni di rimpatrio con e senza scorta
- Operazioni di rimpatrio congiunto con altri SM, in collaborazione con Frontex

Risultati attesi

18.500 destinatari di operazioni di rimpatri forzato